REGOLAMENTO (CEE) N. 2526/76 DELLA COMMISSIONE

del 18 ottobre 1976

che indice una gara particolare per la fissazione del prelievo nel settore dell'olio d'oliva

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento n. 136/66/CEE del Consiglio, del 22 settembre 1966, relativo all'attuazione di una organizzazione comune dei mercati nel settore dei grassi (1), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1707/73 (2),

visto il regolamento n. 162/66/CEE del Consiglio, del 27 ottobre 1966, relativo agli scambi di grassi fra la Comunità e la Grecia (3),

visto il regolamento (CEE) n. 601/76 del Consiglio, del 15 marzo 1976, che prevede misure particolari segnatamente per la determinazione delle offerte di olio di oliva sul mercato mondiale (4), in particolare l'articolo 4,

visto il regolamento (CEE) n. 602/76 del Consiglio, del 15 marzo 1976, che prevede misure particolari segnatamente per la determinazione delle offerte di olio di oliva sul mercato ellenico (5), in particolare l'articolo 5,

considerando che il regolamento (CEE) n. 1046/76 della Commissione, del 4 maggio 1976, relativo alle modalità di applicazione delle misure particolari segnatamente per la determinazione delle offerte di olio d'oliva sul mercato mondiale e sul mercato ellenico (6), ha fissato all'articolo 4 la periodicità secondo cui entra in vigore il prelievo minimo;

considerando che negli ultimi giorni la situazione sul mercato comunitario dell'olio d'oliva è fortemente peggiorata, essendosi aggravato lo squilibrio tra la domanda e l'offerta; che, per contribuire al risanamento della situazione, è opportuno indire una gara particolare per la fissazione del prelievo, senza attendere la data prescritta dall'articolo 4, paragrafo 2, del regolamento succitato;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per le materie grasse,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

È indetta una gara particolare per la fissazione dei prelievi di cui ai regolamenti (CEE) nn. 601/76 e 602/76.

Tale gara è soggetta alle disposizioni del regolamento (CEE) n. 1046/76 e a quelle del presente regolamento.

Articolo 2

In deroga all'articolo 2, paragrafo 1, del regolamento (CEE) n. 1046/76, detta gara particolare verte sulle domande di titoli presentate tra il 16 e il 21 ottobre 1976. Non appena ricevute le domande, gli Stati membri le trasmetteranno alla Commissione mediante telescritto, fornendo per ciascuna di esse, le informazioni richieste all'articolo 2, paragrafo 3, del regolamento (CEE) n. 1046/76.

Il prelievo minimo fissato nell'ambito di tale gara particolare entra in vigore il 23 ottobre 1976.

Articolo 3

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.*

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 18 ottobre 1976.

Per la Commissione

P. J. LARDINOIS

Membro della Commissione

(1) GU n. 172 del 30. 9. 1966, pag. 3025/66.
(2) GU n. L 175 del 29. 6. 1973, pag. 5.
(3) GU n. 197 del 29. 10. 1966, pag. 3393/66.
(4) GU n. L 72 del 18. 3. 1976, pag. 1.
(5) GU n. L 72 del 18. 3. 1976, pag. 3.
(6) GU n. L 119 del 6. 5. 1976, pag. 7.